



COMUNE DI BOBBIO
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	1	-	Oggetto
ARTICOLO	2	-	Presupposto dell'imposta
ARTICOLO	3	-	Esenzioni
ARTICOLO	4	-	Definizione di fabbricato
ARTICOLO	5	-	Base imponibile dei fabbricati
ARTICOLO	6	-	Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili
ARTICOLO	7	-	Definizione di area fabbricabile
ARTICOLO	8	-	Terreni non considerati fabbricabili
ARTICOLO	9	-	Definizione di terreno agricolo
ARTICOLO	10	-	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

TITOLO II

DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

ARTICOLO	11	-	Versamenti
ARTICOLO	12	-	Regolarizzazione dei versamenti
ARTICOLO	13	-	Dichiarazioni

TITOLO III

CONTROLLI E VERIFICHE

ARTICOLO	14	-	Controlli e verifiche
ARTICOLO	15	-	Il funzionario responsabile
ARTICOLO	16	-	Potenziamento dell'ufficio tributi
ARTICOLO	17	-	Liquidazioni ed accertamento

ARTICOLO 18 - Rimborsi

TITOLO IV
SANZIONI E NORME

ARTICOLO 19 - Soprattassa

ARTICOLO 20 - Sanzioni Amministrative

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integra la specifica disciplina legislativa in materia e definisce i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Bobbio, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23/12/1978,

n.833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto od uso ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con legge 27/3/1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20/5/1985, n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore;
- j) gli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che abbiano dato al

Ministero delle finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto.

ART. 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato e l'area che risulta nel catasto dei fabbricati come asservita al fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

ART. 5

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 per la categoria C/1
 - 50 per il gruppo D e la categoria A/10
 - 100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ART. 6

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. La riduzione opera quando il degrado del fabbricato non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'interessato può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale, oltre agli enti eventualmente competenti (A.S.L., ARPA,

etc.).

4. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.
5. Il Responsabile medesimo stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico dell'interessato.
6. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
 - d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.
7. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere denunciata dal soggetto interessato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia.
8. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

ART. 7

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. L'area costituente pertinenza di fabbricato, risultante in catasto fabbricati asservita al fabbricato stesso, anche se classificata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi, è oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
3. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
4. Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del piano regolatore generale con le lettere:
 - **A** - residenziali di completamento;
 - **B** - residenziali di espansione;
 - **C** - produttive di completamento.
 - **D** - produttive di espansione;
 - **E** - terziario di completamento;
 - **F** - terziario di espansione;

ART. 8

TERRENI NON CONSIDERATI FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizioni che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti , il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità , vecchiaia e malattia.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerare non assoggettabili all'ICI le aree la cui metratura è inferiore a mq. 400. Resta inteso che se la succitata metratura serve ad un appezzamento vicino, per incrementare la possibilità edificatoria di quest'ultimo va assoggettata all'imposta.

ART. 9

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
2. Sul territorio del Comune di Bobbio, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 7 comma lettera h) D.lgs. n. 504/92 e ai sensi dell'art 15 della Legge 27.12.1977 n. 984.

ART. 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quindi deve coincidere con la residenza anagrafica (vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 96 del 04.04.1997)
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica la detrazione per l'abitazione principale fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. La medesima detrazione si applica anche:
 - a) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della Legge 662/96;
 - b) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

TITOLO II

DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

ART. 11

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A parità di giorni di possesso l'imposta è dovuta dal nuovo soggetto passivo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
3. L'imposta, versata in autotassazione o a seguito di liquidazione e accertamento, deve essere corrisposta mediante versamento apposto conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
5. I modelli per il versamento di cui ai Decreti Ministeriale del 12 maggio 1993 e 5 agosto

1996, sono modificati per ciò che concerne: l'intestazione a "Comune di Bobbio – Servizio di Tesoreria ICI" e il numero del conto corrente postale del Comune.

ART. 12

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Ai fini degli obblighi di versamento dell'imposta si considera regolarmente eseguito il versamento dell'imposta effettuato da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, dagli eredi o da altri aventi causa (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile.
2. Si considerano validi, e pertanto non sanzionabili, i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata.
3. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

ART. 13

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art.1117, n. 2 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento, come previsto dal comma 4, dell'art. 17.

TITOLO III

CONTROLLI E VERIFICHE

ART. 14

CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune di Bobbio controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3 del D. Lgs n. 504/92.
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Alla Giunta Comunale è attribuito il compito di decidere le azioni di controllo

ART. 15

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,

appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 16

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

3. Ai sensi dell'art. 59 , 1° comma , lett. p) del D.Lgs. 446/97 una percentuale del gettito dell'imposta - determinata annualmente dalla Giunta Comunale - può essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in base alla valutazione di convenienza ed efficacia di detta incentivazione in rapporto alla programmazione di interventi finalizzati in particolare alla realizzazione di piani di recupero di evasione fiscale, ma anche ad una riorganizzazione delle procedure di riscossione.

ART. 17

LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTO

1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 24 il Comune provvede a correggere gli errori materiali liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione in applicazione del comma n° 1 dell'art. 11 del D.Lgs n. 504/92.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del Contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/97.

ART. 18

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione.

2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi semestrali da calcolarsi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta per le aree divenute inedificabili, è che:
 - a) non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
6. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di

imposta comunale sugli immobili.

TITOLO IV

NORME SANZIONATORIE

ART. 19

SOPRATTASSA

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ovvero di dichiarazione o denuncia infedele si applicano le soprattasse di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.lgs n. 504/92 modificato dal D.Lgs n. 473/97 e ulteriori successive modificazioni.
2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo sopra citato nel comma che precede.

ART. 20

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 504/92, modificato dal D.Lgs 473/97.
2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo sopra citato nel comma che precede.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente provvedimento entra in vigore dall'01/01/2003 .
2. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina legislativa dell'imposta comunale sugli immobili.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.